

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE 8 – TRIBUTI
RELAZIONE ISTRUTTORIA

Su proposta dell'assessore alle finanze – Sindaco

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
“DEFINIZIONE AGEVOLATA” DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
(ART. 15, D.L. N. 34/2019).**

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali *riscosse direttamente e/o affidati agli agenti della riscossione, di cui all'articolo 53 del D, Lgs. n. 446/1997*;
- il servizio di riscossione delle ingiunzioni di pagamento oggetto della definizione agevolata può essere affidato anche a società interamente pubbliche;
- in ragione del citato intervento normativo, i debitori possono estinguere il debito senza pagare sanzioni ed interessi di mora inclusi nei predetti carichi, con il solo obbligo di versare:
 - le somme a titolo di capitale ed interessi, poste in riscossione coattiva direttamente dal Comune o affidate all'agente della riscossione, ovvero a società interamente pubbliche,
 - le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente;
- il citato articolo 15 offre ai Comuni la *facoltà* di introdurre la “rottamazione” delle ingiunzioni di pagamento, per le proprie entrate, sia di natura tributarie che di natura non tributaria, per le quali si sia proceduto alla riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639/1910;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi del summenzionato art. 15, del D.L. n. 34/2019 è stata estesa la possibilità di procedere alla “rottamazione” dei carichi pendenti posti in riscossione direttamente dal Comune o affidati all'Agente della riscossione, di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997; nazionale o affidati a società interamente pubbliche;
- la definizione agevolata per le entrate di competenza dei Comuni può essere applicata agli atti notificati negli anni dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017;
- in caso di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali saranno escluse le sanzioni applicate nell'atto portato in riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento; - dalla definizione agevolata sono altresì escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie;
- per quanto attiene alle sanzioni amministrative relative a violazione del codice della strada la definizione agevolata prevede l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre, di cui all'art. 27 della legge n. 689/1981;
- l'introduzione della definizione agevolata per le entrate comunali, la cui riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale, deve avvenire con approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale;

- il predetto regolamento deve essere approvato entro il 29 giugno 2019, ossia entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione con cui si approva il regolamento comunale per l'applicazione della definizione agevolata, il Comune deve darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale;

VERIFICATO che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai comuni ed alle province potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

RITENUTO opportuno introdurre le procedure agevolate anche per i contribuenti del Comune di **Qualiano**, al fine di adottare misure più favorevoli, non applicabili ex lege per i contribuenti dei Comuni che gestiscono direttamente il servizio di riscossione coattiva, o lo hanno affidato all'agente della riscossione nazionale, Agenzia Entrate-Riscossione o ad una società interamente pubblica;

CONSIDERATO che per adottare la definizione agevolata di cui all'art. 15, del D. L. n. 34/2019, occorre approvare un apposito regolamento, per disciplinare le specifiche procedure per l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

ATTESO che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di riscuotere crediti ormai vetusti, riducendo i costi amministrativi e del contenzioso, sia per il debitore, a cui è applicato un abbattimento del debito, grazie all'esclusione delle sanzioni;

CONSIDERATO che la definizione agevolata consente, altresì, ai contribuenti che si trovano in difficoltà, a causa della grave crisi economica che ancora è presente su tutto il territorio nazionale, di ottemperare agli obblighi tributari scaturenti dagli avvisi di accertamento e solleciti già giunti in riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento;

DATO ATTO che il termine per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata è fissato al **31 ottobre 2019 con possibilità di versamento in sei rate trimestrali al tasso di interesse legale e versamento prima rata o unica soluzione entro il 31 dicembre 2019** e riguarderà le ingiunzioni fiscali affidate Al Concessionario dal 2000 fino al 31 dicembre 2017;

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione della definizione agevolata che si intende approvare, qui allegata, quale parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che con l'applicazione della definizione agevolata vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;

RITENUTO opportuno approvare l'allegato regolamento comunale che disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 109/2009 e successive modifiche, con la quale è stata definita la Struttura organizzativa dell'Ente;
- la deliberazione di data odierna C.C. n. 15 del 21.05.2019 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019/2021";
- la deliberazione di data odierna C.C. n. 16 del 21.05.2019 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Triennale 2019/2021 e relativi allegati";
- la deliberazione di G.C. n. 272 del 04.12.2018 ad oggetto: "Approvazione PEG anno 2018" e dato atto che è in corso l'approvazione del PEG definitivo e Piano della Performance per l'anno 2019

RESO il parere di regolarità tecnica in qualità di responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta unitamente all'allegato regolamento è stata trasmessa ai Revisori dei Conti per l'espressione del parere di competenza da rendere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presenta deliberazione;**
- 2. di approvare** l'allegato Regolamento comunale per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali poste in riscossione a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

3. **di dare atto che** il termine per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata è fissato al 31 ottobre 2019 con possibilità di versamento in sei rate trimestrali al tasso di interesse legale e versamento prima rata o unica soluzione entro il 31 dicembre 2019 e riguarderà le ingiunzioni fiscali affidate al Concessionario dal 2000 fino al 31 dicembre 2017;
4. **di dare atto che** la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
5. **di dare atto che** la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446/1997.
6. **di dichiarare** la delibera ad adottarsi immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di applicazione della procedura di cui trattasi, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Gianluca Russo

L'ASSESSORE AI TRIBUTI
Sindaco
Dr. Raffaele De Leonardis

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "DEFINIZIONE AGEVOLATA" DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (ART. 15, D.L. N. 34/2019).

Parere di Regolarità Tecnica - ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto responsabile del Servizio Tributi del Settore 8 esprime sul presente atto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ne attesta la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Qualiano, 13.06.2019

Il Responsabile del Servizio

Dr. Gianluca Russo

Parere di Regolarità Contabile - ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime sul presente atto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Qualiano, 14.06.2019

Il Responsabile del Servizio

Dr. Salvatore Panico